



COMUNE

DI

LANDIONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 13 in data 24.05.2011

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura, dei beni silvo pastorali a chiunque appartengano, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e delle aree colturali a.

ARTICOLO 2.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, la vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti municipali, agli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 C.P.P., al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, ed alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della vigente legislazione.

ARTICOLO 3.

Al Sindaco spetta inoltre, nei casi di urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. n.7, 76 e 378 della Legge 20/03/1865 n.2248 nonché della vigente legislazione.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I – del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

ARTICOLO 4.

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

ARTICOLO 5.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita, per Legge o per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario e/o del conduttore, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte e/o cosa dei fondi stessi.

ARTICOLO 6.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal passaggio temporaneo, non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta od espressamente determinata, né sarà consentito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per pedoni, inoltre se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, questi non potrà essere lasciato incustodito, infine è fatto divieto di ingombrare comunque il passaggio.

ARTICOLO 7.

Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo a richiesta degli agenti di Polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

ARTICOLO 8.

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 9.

Per i fondi di proprietà comunale, sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

Capo II - gestione dei fondi, delle strade e delle stalle.

ARTICOLO 10.

Gli abbruciamenti delle stoppie, l'accensione di fuochi e qualsiasi altra operazione con uso di fiamma libera, è soggetta alle norme e limitazioni di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché dalle vigenti disposizioni regionali e statali. In tal senso vengono ribaditi i divieti e le procedure autorizzative di cui alla Legge Regionale 09/06/1994 n. 16, art. 7 e s.m.i. e Legge Regionale 10/02/2009 n. 4.

Nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco valgono le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353. Va comunque rispettata la Legge Regionale 10/02/2009 n. 4 e relativo Regolamento di esecuzione e la specifica autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

In presenza di particolari condizioni atmosferiche di pericolosità per l'accensione di fuochi, il Sindaco potrà emettere ordinanze di divieto di accensione, sentita la Commissione Agricoltura Comunale e l'Organo Forestale competente per territorio.

In base a quanto disposto dalla Legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i., nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi, nonché procedere alle operazioni citate al secondo comma.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e non, a distanza tale da creare pericolo a case, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

E' vietato accendere stoppie e/o altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (Comunali, Provinciali, ecc.) per evitare che il fumo prodotto dalla combustione impedisca la visibilità al transito.

E' vietato bruciare materiale non vegetale (compreso quello plastico).

ARTICOLO 11.

Gli abbeveratoi dovranno essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato o introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

ARTICOLO 12.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

ARTICOLO 13.

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

ARTICOLO 14.

A norma dell'art. 632 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ARTICOLO 15.

I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere convenientemente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Il materiale che risulta dallo spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di sette giorni. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 16.

E' vietato apportare variazioni ai corsi delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi, fatte salve le concessioni autorizzate.

E' altresì fatto obbligo ai confinanti con i corsi d'acqua naturali non attivare interventi sui propri suoli che possano determinare ostacolo al libero deflusso delle acque o costituire indebolimento delle sponde naturali o delle arginature artificiali.

ARTICOLO 17.

E' vietato sul suolo delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, effettuare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. I fondi confinanti con le strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali devono essere arati, senza arrecare danno alle strade, alle ripe ed ai fossi. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla sistemazione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 18.

I conduttori e chiunque imbratta con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali, ed interpoderali, è tenuto a ripulirle ed a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole.

ARTICOLO 19.

I conduttori dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che protendano oltre il ciglio della strada e di tagliare le piante che ostacolano la circolazione sulle strade comunali, vicinali, ed interpoderali ai mezzi agricoli di qualsiasi tipo. Non ottemperando a quanto sopra previsto, il Comune disporrà gli interventi necessari a spese dei trasgressori, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso. E' inoltre vietata la recinzione di fondi che per qualsiasi motivo possano causare intralcio alla libera circolazione dei mezzi agricoli.

ARTICOLO 20.

E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride o inquinate e spandere nei campi, fanghi od altro materiale di risulta dalle pulizie di impianti di depurazione e simili.

ARTICOLO 21.

E' vietato effettuare impianti produttivi di qualsiasi genere su spazi di proprietà del Comune salvo preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 22.

Tutte le stalle devono essere fornite di idonea concimaia, costruita igienicamente, con canale raccoglitore affluente al pozzo nero e con pareti e fondo impermeabili per la tenuta dei liquidi. In centro abitato la concimaia deve essere inoltre opportunamente dotata di coperchio impermeabile e a perfetta tenuta; sono escluse le lettiere permanenti relative alle stalle a stabulazione libera.

Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame ed a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento.

Il trasporto del letame dovrà avvenire nei giorni feriali, da lunedì a sabato in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione.

Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuto dovrà essere effettuato con sistemi idonei ed inodori, con disinfezione prima e dopo e dal mese di maggio a tutto settembre, potrà avvenire tra le ore 08.00 (otto) antimeridiane e le ore 22.00 (ventidue) (limitatamente al territorio costituito dal centro abitato).

Capo III – dell'appropriazione indebita dei prodotti.

ARTICOLO 23.

Con richiamo all'art. 626 del Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, spigolare, rastrellare, raccattare, raccogliere legna, anche secca, sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

L'eventuale permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ARTICOLO 24.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati dagli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto quando il proprietario degli sciami, non li abbia inseguiti entro 02 (due) giorni, od abbia cessato durante 02 (due) giorni di inseguirli.

ARTICOLO 25.

I frutti caduti dalle piante anche se su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al conduttore del fondo su cui sono caduti.

Gli eventuali danni causati dai frutti caduti sono di responsabilità dei proprietari.

ARTICOLO 26.

Gli agenti di polizia municipale e/o gli incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia Municipale, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagranza di reato e/o che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt.707 e 708 del Codice Penale e/o che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami e altri animali da reddito, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

TITOLO III

Capo I – Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

ARTICOLO 27.

In qualsiasi epoca dell'anno, nessuno può condurre animali, sia propri, sia altrui, a pascolare senza essere autorizzato con permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti di polizia locale. Nel solo caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del C. P.).

ARTICOLO 28.

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinata all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.

ARTICOLO 29.

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia.

ARTICOLO 30.

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 31.

Coloro che transitano con mandrie e greggi, dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.

Capo II – Spostamento degli animali – Pascolo vagante.

ARTICOLO 32.

Il pascolo è regolato secondo i diritti ed i doveri del Codice Civile, con le limitazioni ed i divieti di cui alle "prescrizioni di Massima e Polizia Forestale", vigenti nel luogo ed alle leggi regionali e statali emanate in materia. Sono, pertanto, vigenti i divieti della Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32, Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 (art. 8 punto 3) e Legge 1 marzo 1974 n. 47 e s.m.i..

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843 - 924 - 925 del Codice Civile e del Codice della Strada e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità

Giudiziaria per assicurare il risarcimento dei danni e delle spese patite dall'Ente e dai privati. Legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i..

ARTICOLO 33.

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954, nel quale, oltre all'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

ARTICOLO 34.

I proprietari che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune di Landiona, devono farne domanda al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della partenza dal luogo di abituale residenza, fatta salva l'urgenza dovuta a casi di forza maggiore per i quali la domanda va inoltrata almeno tre giorni prima.

Il Sindaco, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del bestiame ove non ostino motivi di Polizia Veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bestiame da spostare.

Per i greggi di ovini e caprini, il Sindaco del Comune di partenza, provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto previsto dall'art. 33 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320 indicando altresì la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere la destinazione.

ARTICOLO 35.

Coloro che nel Comune di Landiona concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a darne immediato avviso al Sindaco all'arrivo delle medesime.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

Capo I – Del trattamento degli animali.

ARTICOLO 36.

Con riferimento all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia degli animali in locali o luoghi malsani ed inadatti.

La macellazione dovrà avvenire nei metodi dettati dal D.Lgs. 01/09/1998 n. 333 e s.m.i..

La soppressione di un animale da affezione, se richiesta dal proprietario può essere eseguita solo da un Medico Veterinario e deve essere preceduta da anestesia profonda, per evitare ogni trauma e sofferenza (L.R. 34/93 e Regolamento di attuazione).

Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi tipo che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali, deve essere autorizzato dal Comune.

Il Comune deve richiedere sempre in questi casi il parere preliminare del Servizio Veterinario dell'ASR, assicurando la sorveglianza veterinaria, così da prevenire i rischi sanitari con inconvenienti igienici e le violazioni al benessere animale.

Per questo motivo le domande devono essere inoltrate con sufficiente anticipo (di norma almeno 01 (uno) mese).

Le gare, gli spettacoli e le rappresentazioni, pubbliche o private che possono comportare maltrattamento di animali sono vietate (L.R. 34/93 art. 2).

ARTICOLO 37.

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e seguenti.

ARTICOLO 38.

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc.. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale della Caccia o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi.

ARTICOLO 39.

Chiunque detiene un animale d'affezione (cane), a qualsiasi titolo, ne è direttamente responsabile e deve:

- 1- somministrare regolarmente idonei alimenti e lasciare acqua a disposizione;
- 2- garantire un ricovero adatto al cane tenuto all'aperto che deve potersi riparare in caso di condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, gelo, neve, ecc.)

- 3- consentire la possibilità di gioco e movimento. Se il cane è tenuto in uno spazio recintato deve disporre di almeno 08 (otto) metri quadrati e si devono assicurare buone condizioni di pulizia.
Anche se è ammesso l'uso di cani per la guardia, non è permessa la catena, se non è mobile ed agganciata ad una fune di scorrimento lunga almeno 05 (cinque) metri, purché questo non sconfini nell'altrui proprietà privata o pubblica che sia. Ciò vale in particolare in presenza di strade private e/o pubbliche.
- 4- assicurare le cure in caso di malattia e prevenire le stesse con interventi vaccinali (artt. 03 e 04 L.R. 34/93).

Inoltre il proprietario è responsabile del tatuaggio, della custodia dell'animale e del controllo della sua riproduzione (L.R. 20/92 e L.R. 34/93).

Questi obblighi si estendono ovviamente anche alle eventuali cucciolate. Queste ultime sono possibilmente da evitare se non si è sicuri di potervi provvedere.

Presso il domicilio si possono detenere fino ad un massimo di 05 (cinque) cani adulti (D.P.G.R. 4359/93 art. 6). Per un numero superiore bisogna richiedere l'autorizzazione al Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'ASR competente.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE.

Capo I – Macellazioni d’urgenza.

ARTICOLO 40.

Le macellazioni d’urgenza sono regolamentate dalle vigenti leggi sanitarie e veterinarie urgenti.

Capo II – Macellazioni private per uso famigliare.

ARTICOLO 41.

I produttori agricoli che intendono destinare al ristretto ed esclusivo uso alimentare famigliare parte del bestiame allevato in proprio, devono presentare domanda al Sindaco, il quale, previa approvazione del Servizio Veterinario dell’ASL, concede l’autorizzazione prevista.

ARTICOLO 42.

Gli animali devono essere macellati in un macello pubblico o privato autorizzato a spese del richiedente. E’ tassativamente vietata la macellazione a domicilio nei casi non contemplati dalle precedenti disposizioni in materia di macellazioni d’urgenza, a meno che il produttore agricolo non disponga di un piccolo macello attrezzato ed autorizzato in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti in materia (locali privati di macellazione).

ARTICOLO 43.

L’autorizzazione per la macellazione ad uso famigliare va concessa “una tantum”, in relazione al consumo medio annuale pro-capite di carne ed indicativamente fino ad un massimo di 03 (tre) volte detto consumo, riportato dalle tabelle ISTAT – esempio: 02 SUINI GRASSI – 02 VITELLI – 05 OVICAPRINI.

ARTICOLO 44.

In deroga alle suddette disposizioni, considerato che la macellazione dei suini ingrassati nella propria azienda per la produzione di insaccati ad esclusivo uso famigliare è da tempo una consuetudine e tradizione largamente diffusa in tutte le campagne piemontesi, è consentita la macellazione in azienda di un massimo di due suini all’anno per nucleo famigliare per la produzione di insaccati da destinarsi all’esclusivo autoconsumo. Permane tuttavia l’obbligo di sottoporre gli animali alla visita veterinaria prima e dopo la macellazione con il rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite di volta in volta dal veterinario in merito all’igiene di lavorazione delle carni macellate.

Capo III – Macellazioni clandestine.

ARTICOLO 45.

Particolare riguardo va posto nei confronti delle macellazioni eseguite senza alcuna autorizzazione e/o senza aver avvisato il veterinario ufficiale.

le carni di animali macellati clandestinamente, sprovviste di bollo sanitario, devono essere considerate come carni sospette non atte al consumo e, pertanto, sequestrate e distrutte; si applicano inoltre le sanzioni previste dalle legislazioni vigenti.

ARTICOLO 46.

Il prelevamento di campioni per accertamenti relativi all'idoneità delle carni al consumo alimentare umano, di cui all'articolo precedente, anche nel caso si esito favorevole delle analisi di laboratorio, non è condizione sufficiente per la liberalizzazione commerciale delle stesse che devono essere comunque distrutte. L'esito sfavorevole delle analisi di laboratorio comporta invece la denuncia all'Autorità Giudiziaria poiché si prospetta il reato di attentato alla salute pubblica, perseguibile penalmente.

TITOLO VI

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI.

Capo I – Norme relative agli animali da reddito.

ARTICOLO 47.

Il responsabile dell'azienda agricola entro 20 (venti) giorni dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario competente (art. 2, comma 2 DPR 317/96: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione ed alla registrazione di animali).

Il responsabile dell'azienda comunica altresì entro 07 (sette) giorni al Servizio Veterinario competente la variazione dei dati aziendali oppure la cessazione dell'attività (art. 2, comma 6, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del Servizio Veterinario competente e la sigla del responsabile del Servizio stesso (art. 3, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati (art. 3, comma 7, normativa di cui al 1° comma).

I registri e le informazioni di cui al presente articolo nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10 normativa di cui al 1° comma, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di 05 (cinque) anni (art. 3, comma 10, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile (art. 6, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:

- a)* trenta giorni dalla nascita per bovini e bufalini;
- b)* sessanta giorni dalla nascita per ovini e caprini;

L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

- c)* sessanta giorni dalla nascita per i suini (art. 6, comma 2, normativa di cui al 1° comma).

Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del presente Regolamento (art. 11, normativa di cui al 1° comma).

TITOLO VII

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Capo I

ARTICOLO 48.

Ai sensi della Legge in data 09/12/1963 n. 59 e s.m.i., i produttori agricoli singoli od associati, non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al R.D.L. 16/12/1926 n.2174 e s.m.i. per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura e/o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori.

Per tutto quanto riguarda la suddetta vendita da parte dei produttori agricoli, si farà quindi riferimento alla succitata Legge n. 59/63 e s.m.i. e alla Legge n. 228 del 18.05.2001 art. 4 e s.m.i..

TITOLO VIII

Capo I – Uso del territorio – Tutela ambientale.

ARTICOLO 49.

Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, anche temporaneamente, sul suolo e nel suolo.

E' altresì vietata l'immissione di qualsiasi genere, allo stato solidi o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 04.04.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui ai precedenti commi è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al 1° comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ARTICOLO 50.

E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti e scaturigini naturali o modificarne le condizioni naturali.

E' altresì vietato inquinare sorgenti scaturigini con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.

E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti e scaturigini naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere; tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente o della scaturigine ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.

Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente o della scaturigine naturale.

Capo II – Utilizzo veicoli a motore.

ARTICOLO 51.

Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade. E' vietato inoltre esercitare attività agonistiche sulle strade vicinali, interpoderali e comunali.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17/10/1979 n. 60 e s.m.i..

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico – forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

Capo III – Tutela della flora spontanea.

ARTICOLO 52.

La cortica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni, non possono essere asportati, trasportati e commercializzati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.

Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo, comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, il Comune o la Provincia promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

Gli interventi di bonifica agraria che prevedono asportazioni di materiale non destinato alla vendita devono essere autorizzati dal Sindaco.

Qualora dall'intervento di bonifica si ottengono materiali inerti destinati alla commercializzazione si rammenta che dovrà essere prodotta domanda e congrua documentazione ai sensi della L.R.69/78 (coltivazione di cave e torbiere) e successive modifiche e Legge Regionale n. 44 del 28.4.2000 e s.m.i..

ARTICOLO 53.

la commercializzazione delle specie tutelate ai sensi della L.R. 32/82 e s.m.i., è ammessa nei limiti di cui all'art. 33 della medesima Legge.

Sono vietate, la raccolta, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 32/82 e s.m.i. , delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82 e s.m.i..

Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 05 (cinque) esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo, saranno resi noti ed aggiornati a mezzo di manifesti da affiggersi all'albo pretorio e di cartelli posti nelle zone da tutelare.

ARTICOLO 54.

I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

ARTICOLO 55.

la raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26/05/1932 n.772, non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 32/82, è soggetta alle disposizioni della Legge 06/01/1931 n. 99 e s.m.i., previa autorizzazione del Sindaco e nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra.

Capo IV – Raccolta dei prodotti del sottobosco.

ARTICOLO 56.

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a)* i funghi epigei anche non commestibili;
- b)* i muschi;
- c)* le fragole;
- d)* i lamponi.

ARTICOLO 57.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- **Funghi:**

- a)* le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 (quindici) esemplari complessivamente;
- b)* le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera *a)*;
- c)* la specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.

- **Muschi:** **Kg. 0.300;**

- **Fragole:** **Kg. 0.500;**

- **Lamponi:** **Kg. 1.000;**

Quanto sopra, salvo divieto del proprietario e/o possessore a qualsiasi tipo del fondo, espresso con la recinzione del fondo e/o con l'apposizione di cartelli indicatori.

I cartelli recanti la scritta "Raccolta funghi riservata" oppure "Proprietà privata divieto di accesso" oppure "Fondo chiuso divieto di accesso", devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 1.50 e non superiore a mt. 3.00 e ad una distanza l'uno dall'altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui.

ARTICOLO 58.

La raccolta dei funghi sul territorio comunale è consentita previo rilascio di apposito tesserino di autorizzazione.

I residenti sono esentati dal pagamento del tesserino.

I non residenti dovranno invece munirsi di tesserino e rispettare i divieti loro imposti dal Comune stesso circa i giorni di raccolta funghi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile.

ARTICOLO 59.

I residenti nel Comune di Landiona sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio comunale con i limiti e le modalità di raccolta stabiliti dagli artt. 4 e 5 della L. 352/93 e s.m.i. e dagli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 della L.R.32/82 e s.m.i. e dell'art. 3 della Legge Regionale 17/12/2007 n. 24 e s.m.i..

I proprietari, gli usufruttuari, i coltivatori dei fondi, gli aventi titolo su di essi e i loro famigliari, sono autorizzati senza alcun limite alla raccolta di funghi epigei commestibili nell'ambito del proprio fondo, semprechè quest'ultimo ricada nel territorio individuato dall'Ente con apposita deliberazione ai fini della deroga al divieto.

La vigilanza sull'applicazione della presente normativa è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie e le Guardie Ecologiche Volontarie di cui all'art. 11 della L. 352/93 e s.m.i..

ARTICOLO 60.

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15 della L.R. n. 32/82 e L.R. n. 24/2007.

E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro compromettendo il normale sviluppo.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Ad esclusione del 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82 ed art. 4 della L.R. n. 24/2007, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro famigliari.

ARTICOLO 61.

Il Sindaco qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 57, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, le rane ed i molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

E' consentita la vendita di specie tutelate, dal presente regolamento, provenienti da colture o allevamenti, nonché giardini ed orti botanici.

Tali prodotti se posti in vendita, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante le varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate, dal presente regolamento, raccolte con regolare autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Capo V – Tutela di alcune specie di fauna inferiore.

ARTICOLO 62.

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.

E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari di Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tale specie. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acuilonia, Formica polycтена.

ARTICOLO 63.

E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di specie di anfibi, nonché la cattura il trasporto ed il commercio di rospi, fermo restando la normativa di riferimento.

ARTICOLO 64.

Dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

ARTICOLO 65.

E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*).

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie animali.

Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

ARTICOLO 66.

E' vietato l'impiego nella pratica agricola di insetticidi e di altri prodotti dannosi per gli insetti pronubi (api, bombi, ecc.) durante il periodo di fioritura delle piante arboree coltivate fatte salve eventuali disposizioni legislative per la lotta obbligatoria contro i parassiti.

TITOLO IX

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE.

Capo I – Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo.

ARTICOLO 67.

E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune ed ai privati nonché le colture.

ARTICOLO 68.

Con richiamo alla legge forestale di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 e relativo regolamento R.D. 16/05/1926 n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché all'art. 635 del Codice Penale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, ecc.

Capo II – Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

ARTICOLO 69.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di boschi e di fondi, denunciare all'Autorità comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte la comparsa di insetti nocivi, crittogame o comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili.

I conduttori di vigneti dovranno comunicare la presenza della flavescenza dorata della vite così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 32442 del 31.05.2000 ed attenersi al piano operativo deliberato annualmente dalla Regione Piemonte con proprio decreto e seguire scrupolosamente le norme previste dal piano stesso.

ARTICOLO 70.

E' fatto obbligo a chi effettua disinfestazione a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "TERRENO AVVELENATO".

Al fine di evitare la propagazione delle nottue e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente, essere distrutti entro il 1° aprile.

ARTICOLO 71.

Nei terreni non soggetti a coltura agraria è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. La cotica erbosa e la lettiera nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati. E' tuttavia consentita la raccolta

delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle cosiddette “erbe mangerecce” o “da insalata” anche se operate in zone dichiarate protette.

E' consentita la raccolta di fibri spontanei per uso personale, limitatamente al numero indicato per ciascuna specie.

ARTICOLO 72.

E' fatto obbligo a chiunque trasporti o commerci “Alberi di Natale” anche se isolati, di munirsi dello speciale permesso e contrassegno da allegare agli stessi, rilasciato annualmente dal Corpo Forestale dello Stato. Le eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, saranno punite ai sensi delle Leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

TITOLO X

NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

Capo I – Disposizioni generali.

ARTICOLO 73.

La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi sono affidati alla Regione Piemonte che agisce ai sensi del Piano Regionale Antincendi Boschivi.

ARTICOLO 74.

Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

ARTICOLO 75.

Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito, è obbligato a segnalarlo immediatamente alle autorità competenti in materia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

ARTICOLO 76.

Per quanto riguarda divieti, deroghe, cautele e modalità in genere, dell'accensione del fuoco nei boschi, si fa riferimento alla L.R. 09/06/1994 n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 10/02/2009 n. 4 e regolamento di esecuzione in data 15/02/2010 n. 4/R..

TITOLO XI

NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI.

Capo I – Disposizioni generali.

ARTICOLO 77.

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altro materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.

ARTICOLO 78.

I locali destinati a deposito di carburanti devono essere costruiti rispettando le norme di Legge che regolano la materia. E' comunque fatto obbligo, in ogni caso, di disporre di almeno un estintore adatto per fuochi di liquidi infiammabili (classe B).

ARTICOLO 79.

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli, devono essere osservate le Leggi di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 80.

Chiunque, in caso di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio, al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ARTICOLO 81.

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18/06/1931 n. 773, del regolamento approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31/07/1934 (G.U. 26/09/1934 n. 228) e 12/05/1937 (G.U. 24/06/1937 n. 145) contenenti "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

TITOLO XII

NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI.

Capo I – Ulteriori disposizioni sui tagli di piante – Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate.

ARTICOLO 82.

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorrerebbe provvedere all'abbattimento per misura di tutela a giudizio del Corpo Forestale.

ARTICOLO 83.

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore.

ARTICOLO 84.

Le modalità da seguire per l'effettuazione dei tagli boschivi nelle varie fattispecie in cui è prescritto il rilascio di specifica autorizzazione sono regolate dalla L.R. 04.09.1979 n. 57 e s.m.i. e L.R. 10.02.2009 n. 4 ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 4/R in data 15/02/2010.

ARTICOLO 85.

Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di Legge sulle opere idrauliche 25/07/1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

- a)* Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di mt. 09 (nove) dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, per i rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- b)* Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso dell'Ingegnere capo del Genio Civile, (Dipartimento Servizi OO.PP. – Novara), sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza di mt. 100 (cento) dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95 lettera C, della Legge 25/07/1904 n. 523 e s.m.i..

ARTICOLO 86.

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune, si osserveranno le norme del regolamento previsto dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 26/02/1928 n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16/05/1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la Provincia.
Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 21/12/2009 n. 29 e s.m.i..

ARTICOLO 87.

E' facoltà del Sindaco, disporre obblighi o abbattimenti per motivi di pubblica salute o incolumità, con oneri e responsabilità a carico del proprietario dei soggetti vegetali interessati.
Nei boschi cedui di ontano, nocciolo, citiso, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina. Nei boschi di robinia dovranno rimanere non meno di trenta matricine per ettaro.
Le utilizzazioni boschive dovranno avvenire in conformità alla L.R. n. 57/79 e s.m.i. e L.R. n. 4/2009.

ARTICOLO 88.

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 della L.R. 20/89 in materia di tutela ambientale e della L.R. n. 57/79 e L.R. n. 4/2009 in materia di gestione del patrimonio forestale ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 4/R in data 15/02/2010.

Capo II - Norme inerenti la piantumazione di alberi.

ARTICOLO 89 - ALBERI AD ALTO FUSTO.

Per la messa a dimora di piante ad alto fusto, all'esterno della perimetrazione del P.R.G.C., dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a) dai confini - mt. 10 (dieci);*
- b) dai fabbricati - mt. 10 (esclusi roccoli, ricoveri per attrezzature agricole, piccoli fabbricati e costruzioni comunque non residenziali o connesse al centro di produzione);*
- c) dai cigli stradali - nel caso di confini con strade pubbliche o private le distanze da osservare andranno misurate dalle linee di mezzzeria, con le seguenti prescrizioni:
 - 1) mt. 10 nel caso di strade comunali;*
 - 2) mt. 6 nel caso di strade interpoderali a confine con altre proprietà;*
 - 3) mt. 3 nel caso di strade vicinali;*
 - 4) nel caso di strade statali o provinciali, valgono le norme del Nuovo codice della Strada;*
 - 5) sono esclusi da detti limiti i terreni interclusi**
- d) dai fossi - vale quanto previsto dal Codice Civile*
- e) dai terreni coltivati o coltivabili, esclusi il bosco e le particolari culture per i quali valgono i successivi artt. 91, 97 e 98, - mt. 6.*

ARTICOLO 90 – PIANTE DA FRUTTO.

Per la messa a dimora di piante da frutto all'esterno della perimetrazione del P.R.G.C., dovranno essere osservate le seguenti distanze:

- a)** dai confini :
 - 1)** mt. 3 per piante da frutto di altezza superiore a mt. 2,50;
 - 2)** mt. 1,50 per piante da frutto mantenute ad un'altezza non superiore a mt. 2,50;
- b)** dai confini dei seminativi:
 - 1)** le piante da frutto di alto fusto dovranno rispettare le distanze previste all'art. 89
- c)** dai fabbricati (esclusi roccoli, ricoveri per attrezzature agricole, piccoli fabbricati e costruzioni comunque non residenziali o connesse al centro di produzione):
 - 1)** mt. 3 per piante da frutto con altezza fino a mt. 2,50;
 - 2)** mt. 10 per piante da frutto con altezza superiore a mt. 2,50;
- d)** dai cigli stradali comunali, vicinali, interpoderali e dai fossi:
 - 1)** mt. 3 per piante da frutto di altezza superiore a mt. 2,50;
 - 2)** mt. 1,50 per piante da frutto mantenute ad un'altezza non superiore a mt. 2,50
 - 3)** mt. 6 per le piante da frutto il cui tronco si protrae oltre mt. 3,50 di altezza

ARTICOLO 91.

Per la messa a dimora di viti, di arbusti, di siepi e soggetti vegetali, all'esterno della perimetrazione del P.R.G.C., dovranno essere osservate le seguenti distanze:

- a)** dai confini e dai fossi:
 - viti mt. 2;
 - arbusti, siepi e soggetti vegetali - distanza pari all'altezza;
- b)** dai cigli stradali - come da Codice della Strada.

ARTICOLO 92.

Gli alberi ed arbusti nati spontaneamente all'interno delle distanze di rispetto dovranno essere tagliati a cura del proprietario su istanza della parte confinante e dell'ente proprietario della strada o del fosso, nel rispetto delle leggi e procedure vigenti al momento del contenzioso.

Quale norma transitoria relativa ai soggetti arborei ed arbustivi già collocati a dimora all'entrata in vigore del presente regolamento, varrà la regola dell'obbligo di taglio in conformità del turno, diradamento o maturità economica calcolati secondo le locali "prescrizioni di massima e Polizia Forestale" o criteri silvo-culturali.

ARTICOLO 93.

Sono comunque consentite deroghe, relativamente alle distanze dai confini in presenza di accordo scritto, in tal senso, tra le parti confinanti.

ARTICOLO 94.

Sono considerati alberi, i soggetti vegetali di origine gamica o agamica il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono: i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

ARTICOLO 95.

Sono considerati “arbusti” e “cespugli” le specie vegetali a struttura legnosa che, di norma, non superano in altezza mt. 3 (tre).

ARTICOLO 96.

Il vicino può esigere che vengano tagliati i rami degli alberi che si protendono sul suo fondo e può tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

Capo III - Individuazione aree culturali tutelate.

ARTICOLO 97 - AREE CULTURALI A FORTE DOMINANZA PAESISTICA.

Si definiscono “aree culturali a forte dominanza paesistica” le aree agricole la cui coltivazione a vite costituisce un fattore caratterizzante il paesaggio, nonché le aree agricole recuperate alla coltivazione della vite, o altre colture pregiate presenti sul territorio, in forza delle autorizzazioni a reimpianti e/o nuovi impianti ai sensi delle vigenti normative di settore.

Tali aree sono inedificabili ed inoltre non sono ammesse aree incolte o coltivazioni di alberi di medio ed alto fusto entro una fascia pari a mt. 10 (dodici) dalla cultura ed in ogni caso pari all'altezza dell'albero.

I possessori dei terreni coltivati devono provvedere affinché vengano praticate le ordinarie pratiche agricole che coltura necessita, oppure in alternativa ricorrere all'estirpazione delle piante previa comunicazione al Sistema di Documentazione Ambientale (S.D.A.) di competenza. Infatti l'abbandono della coltivazione di un vigneto comporta in primo luogo danni economici relativi alla perdita dei diritti di reimpianto (reg. CEE 822/87) e alla conseguente riduzione della pratica viticola sul territorio. Inoltre i vigneti abbandonati e destinati a diventare gerbidi costituiscono un pericolo per la sanità delle colture, costituendo un potenziale focolaio delle principali patologie che interessano la vite (black rot, metcalfa, oidio, ecc.).

Il Comune ha facoltà di notificare a chi lascia un vigneto incolto un'ordinanza di estirpo, fissando un termine massimo, trascorso il quale il Comune può procedere all'estirpo addebitando al proprietario i costi relativi.

Per quanto concerne estirpazioni, reimpianti e nuovi impianti valgono le vigenti normative di settore.

ARTICOLO 98 - AREE BOScate.

Si definiscono aree boscate quelle di estensione pari ad almeno 2.000 metri quadrati, ricoperte con vegetazione arborea ed arbustiva avente area d'insidenza delle chiome maggiore del 20% (definizione IFNI Inventario Forestale Nazionale Italiano), compreso quelle distrutte, danneggiate o temporaneamente prive di vegetazione per effetto di calamità naturali o intervento dell'uomo.

Tutte le aree boscate sono sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29/06/1939 n.1497 e s.m.i. e possono essere trasformate in altra qualità di coltura unicamente previo conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 03/04/1989 n. 20 e s.m.i. ed art. 10 della L.R. 10/02/2009 n. 4.

Il bosco può essere sostituito unicamente con colture a forte dominanza paesistica nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (Piano Territoriale Regionale - P.T.R.). Può essere previsto il reimpianto boschivo.

La sostituzione delle colture a bosco deve comunque essere autorizzata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/89 e s.m.i. ed art. 10 della L.R. 10/02/2009 n. 4.

Tale prescrizione deve essere estesa anche alle aree incolte intercluse e confinanti.

A tutela delle aree boscate e di rimboschimento non sono ammessi a confine terreni incolti e improduttivi.

E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto aventi valore ambientale (L. 1497/39 e L. 431/85) senza il preventivo nullaosta dell'Ente preposto alla tutela e la successiva autorizzazione comunale.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 29/06/1939 n. 1497 per gli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 20/89 e s.m.i..

Non è richiesta autorizzazione per l'abbattimento di piante coltivate sui terreni già a seminativo a norme dei Regolamenti CE 2080/91 e seguenti.

Capo IV – Ordinanze sindacali.

ARTICOLO 99.

Il rispetto delle distanze è assicurata mediante vigilanza del personale comunale a ciò preposto.

Eventuali abusi saranno sanzionati previa ordinanza di taglio di piante (ove possibile) o di reimpianto a distanza regolamentare.

Tali operazioni dovranno rispettare le regole agronomiche finalizzate al recupero della pianta e ad un suo efficace utilizzo.

L'emissione dell'ordinanza sarà regolata dall'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

TITOLO XIII

NORME INERENTI L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI.

ARTICOLO 100.

Il commercio dei presidi sanitari è disciplinato dalle Leggi vigenti in materia. Potranno essere acquistati solo prodotti registrati e/o prodotti presso rivenditori autorizzati.

ARTICOLO 101.

Non sono consentiti di norma trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco e Provincia e Regione.

Le condizioni meteorologiche durante i trattamenti, devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare. Pertanto i trattamenti sono vietati in presenza di vento, di pioggia, al fine di tutelare gli insetti pronubi nei periodi di fioritura delle piante.

E' vietata la contaminazione di abitazioni, colture vicine, pozzi e corsi d'acqua.

Il campo trattato dovrà essere opportunamente segnalato.

ARTICOLO 102 – TUTELA FITOSANITARIA.

L'Amministrazione Comunale favorisce, in particolare per le coltivazioni della vite, il servizio di difesa e tutela fitosanitaria delle produzioni agricole che ha tra le proprie finalità l'individuazione delle forme più corrette di intervento volte a diminuire l'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari e la maggiore eliminazione dei residui.

TITOLO XIV

SANZIONI.

ARTICOLO 103.

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato e della Regione, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni previste dalle vigenti normative e come stabilito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

I contravventori sono sempre tenuti a risarcire il danno o a rimuovere le opere abusivamente eseguite ovvero a compiere le operazioni prescritte.

Nell'applicazione delle sanzioni per quanto compatibili, si terrà conto delle disposizioni contenute nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

TITOLO XV

NORME TRANSITORIE.

ARTICOLO 104 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi, in esecuzione alla rt. 15 del vigente Statuto comunale, ed abroga tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1pag. 2
ARTICOLO 2pag. 2
ARTICOLO 3pag. 2

TITOLO II – NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I – DEL PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

ARTICOLO 4pag. 3
ARTICOLO 5pag. 3
ARTICOLO 6pag. 3
ARTICOLO 7pag. 3
ARTICOLO 8pag. 3
ARTICOLO 9pag. 3

CAPO II – GESTIONE DEI FONDI,DELLE STRADE E DELLE STALLE

ARTICOLO 10pag. 4
ARTICOLO 11pag. 4
ARTICOLO 12pag. 4
ARTICOLO 13pag. 4
ARTICOLO 14pag. 4
ARTICOLO 15pag. 5
ARTICOLO 16pag. 5
ARTICOLO 17pag. 5
ARTICOLO 18pag. 5
ARTICOLO 19pag. 5
ARTICOLO 20pag. 5
ARTICOLO 21pag. 6
ARTICOLO 22pag. 6

CAPO III – DELL'APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI

ARTICOLO 23pag. 6
ARTICOLO 24pag. 6
ARTICOLO 25pag. 6
ARTICOLO 26pag. 6

TITOLO III

CAPO I – DEL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI

ARTICOLO 27pag. 7
ARTICOLO 28pag. 7
ARTICOLO 29pag. 7
ARTICOLO 30pag. 7
ARTICOLO 31pag. 7

CAPO II – SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI – PASCOLO VAGANTE

ARTICOLO 32pag. 7
ARTICOLO 33pag. 8
ARTICOLO 34pag. 8
ARTICOLO 35pag. 8

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE ANIMALI

CAPO I – DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

| | |
|---|---------|
| ARTICOLO 36 | pag. 10 |
| ARTICOLO 37 | pag. 10 |
| ARTICOLO 38 | pag. 10 |
| ARTICOLO 39 | pag. 10 |
| TITOLO V – DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE | |
| CAPO I – MACELLAZIONI D’URGENZA | |
| ARTICOLO 40 | pag. 12 |
| CAPO II – MACELLAZIONI PRIVATE PER USO FAMILIARE | |
| ARTICOLO 41 | pag. 12 |
| ARTICOLO 42 | pag. 12 |
| ARTICOLO 43 | pag. 12 |
| ARTICOLO 44 | pag. 12 |
| CAPO III – MACELLAZIONI CLANDESTINE | |
| ARTICOLO 45 | pag. 13 |
| ARTICOLO 46 | pag. 13 |
| TITOLO VI – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI ANIMALI | |
| CAPO I – NORME RELATIVE AGLI ANIMALI DA REDDITO | |
| ARTICOLO 47 | pag. 14 |
| TITOLO VII – VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI | |
| CAPO I | |
| ARTICOLO 48 | pag. 15 |
| TITOLO VIII | |
| CAPO I – USO DEL TERRITORIO – TUTELA AMBIENTALE | |
| ARTICOLO 49 | pag. 15 |
| ARTICOLO 50 | pag. 15 |
| CAPO II – UTILIZZO VEICOLI A MOTORE | |
| ARTICOLO 51 | pag. 16 |
| CAPO III – TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA | |
| ARTICOLO 52 | pag. 16 |
| ARTICOLO 53 | pag. 16 |
| ARTICOLO 54 | pag. 17 |
| ARTICOLO 55 | pag. 17 |
| CAPO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO | |
| ARTICOLO 56 | pag. 17 |
| ARTICOLO 57 | pag. 17 |
| ARTICOLO 58 | pag. 17 |
| ARTICOLO 59 | pag. 18 |
| ARTICOLO 60 | pag. 18 |
| ARTICOLO 61 | pag. 18 |
| CAPO V – TUTELA DI ALCUNE SPECIE DI FAUNA INFERIORE | |
| ARTICOLO 62 | pag. 19 |
| ARTICOLO 63 | pag. 19 |
| ARTICOLO 64 | pag. 19 |
| ARTICOLO 65 | pag. 19 |
| ARTICOLO 66 | pag. 19 |

TITOLO IX – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

CAPO I – DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI E DALL’UOMO

ARTICOLO 67 pag. 20
ARTICOLO 68 pag. 20

CAPO II – DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE

ARTICOLO 69 pag. 20
ARTICOLO 70 pag. 20
ARTICOLO 71 pag. 20
ARTICOLO 72 pag. 21

TITOLO X – NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 73 pag. 22
ARTICOLO 74 pag. 22
ARTICOLO 75 pag. 22
ARTICOLO 76 pag. 22

TITOLO XI – NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 77 pag. 23
ARTICOLO 78 pag. 23
ARTICOLO 79 pag. 23
ARTICOLO 80 pag. 23
ARTICOLO 81 pag. 23

TITOLO XII – NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI

CAPO I – ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI TAGLI DI PIANTE – TAGLI BOSCHIVI NEI TERRITORI NON SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO O NON ISTITUITI O INDIVIDUATI QUALI PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI O AREE

ATTREZZATE

ARTICOLO 82 pag. 24
ARTICOLO 83 pag. 24
ARTICOLO 84 pag. 24
ARTICOLO 85 pag. 24
ARTICOLO 86 pag. 25
ARTICOLO 87 pag. 25
ARTICOLO 88 pag. 25

CAPO II – NORME INERENTI LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI

ARTICOLO 89 – ALBERI AD ALTO FUSTO pag. 25
ARTICOLO 90 – PIANTE DA FRUTTO pag. 26
ARTICOLO 91 pag. 26
ARTICOLO 92 pag. 26
ARTICOLO 93 pag. 26
ARTICOLO 94 pag. 26
ARTICOLO 95 pag. 27

| | |
|--|---------|
| ARTICOLO 96 | pag. 27 |
| CAPO III – INDIVIDUAZIONE AREE COLTURALI TUTELATE | |
| ARTICOLO 97 - AREE COLTURALI A FORTE DOMINANZA PAESISTICA ... | pag. 27 |
| ARTICOLO 98 - AREE BOScate | pag. 27 |
| CAPO IV – ORDINANZE SINDACALI | |
| ARTICOLO 99 | pag. 28 |
| TITOLO XIII – NORME INERENTI L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI | |
| ARTICOLO 100 | pag. 28 |
| ARTICOLO 101 - | pag. 28 |
| ARTICOLO 102 - TUTELA FITOSANITARIA | pag. 28 |
| TITOLO XIV - SANZIONI | |
| ARTICOLO 103 - | pag. 29 |
| TITOLO XV - NORME TRANSITORIE | |
| ARTICOLO 104 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO | pag. 30 |
